



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

## **CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI RICERCA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TORINO E FONDAZIONE SAN SECONDO PER LA RICERCA SULL'ALZHEIMER ONLUS - CLINICA DELLA MEMORIA E LA COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE**

### **TRA**

Università degli Studi di Torino, nel prosieguo denominata semplicemente Università, Codice Fiscale: 80088230018, con sede in Torino, Via Verdi n.8, rappresentata dal Prof. Stefano Geuna, domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi n. 8, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente che rappresenta:

### **E**

Fondazione San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer Onlus, proprietaria della Clinica della Memoria, nel prosieguo denominata semplicemente Fondazione Clinica della Memoria, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07928280010, rappresentata dal Presidente Don Mario Foradini, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Fondazione in Torino via Assietta 9

### **E**

Cooperativa Sociale Sanitalia Service, nel prosieguo denominata semplicemente Ente Gestore, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11031660019, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Sergio Morgagni, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Società in Torino, corso Giambone n. 63.

### **PREMESSO**

- Che l'Università è un'istituzione accademica che ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze *“al fine di potenziare la propria attività di ricerca, le strutture dell'Università di Torino possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università”* (art. 71 dello Statuto di Ateneo);
- Che l'art.6, comma 10 della legge 240/2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- La Fondazione San Secondo per la Ricerca sull'Alzheimer Onlus, nel prosieguo denominata semplicemente Fondazione, è proprietaria di una struttura, destinata alla ricerca ed alla cura della malattia di Alzheimer e sindromi correlate, denominata "Clinica della Memoria", sita in Collegno, via Terracini 4, che si pone l'obiettivo di rappresentare un polo clinico di eccellenza nel trattamento sanitario e assistenziale rivolto alle malattie dementigene di origine neurodegenerativa e non, attraverso l'integrazione di competenze multispecialistiche del settore (neurologia, geriatria,



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

- psichiatria, neuropsicologia, neuroradiologia) e la realizzazione di attività scientifica e di fondazione di eccellenza in questo campo, anche a livello internazionale.
- La suddetta Fondazione, con provvedimento del 05/06/2020, ha designato la Cooperativa Sociale Sanitalia Service quale ente gestore della Clinica della Memoria, concedendo la struttura stessa in comodato d'uso gratuito per un periodo di anni 15 (quindici) + 15 (quindici) e concedendo alla medesima ampia delega per trattare con la Regione Piemonte gli indirizzi programmatici, clinici ed economico-finanziari relativi alla futura gestione;
  - La Cooperativa Sociale Sanitalia Service ha accettato la gestione della struttura stessa con la sottoscrizione del contratto rep. N. 94289 registrato in Torino in data 01/07/2020 con n. 24474;
  - Che le Parti convengono sulla necessita di collaborare in attività di ricerca di comune interesse mediante la stipula della presente convenzione;
  - Che non é possibile erogare compensi aggiuntivi ai docenti dell'Università degli Studi di Torino, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, al di fuori di una politica di incentivazione complessiva dell'Ateneo;
  - Che in base al comma 13 dell'art. 1 della legge 230/2005, le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse.**

Le premesse sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Finalità e oggetto della convenzione.**

Con il presente atto sono regolate le relazioni tra le Parti per le attività di interesse comune svolte dal personale strutturato a tempo pieno e dal personale non strutturato dell'Università presso la Fondazione Clinica della Memoria. Tali relazioni si svilupperanno, pertanto, in via esclusiva secondo le modalità infra indicate.

### **Art. 3 - Responsabili della convenzione.**

L'Università indica, quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Rettore, il quale può delegare tale funzione. L'Ente gestore indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore Generale in carica. La Fondazione Clinica della Memoria indica, quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Presidente in carica.

### **Art. 4 - Durata.**



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

La presente convenzione decorre a far tempo dalla data di stipula ed avrà durata di cinque anni. Alla scadenza la convenzione sarà considerata automaticamente rinnovata tra le parti. Le medesime parti possono recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte con un preavviso di almeno due mesi antecedenti alla scadenza.

## **Art. 5- Personale destinato a svolgere attività di ricerca presso Fondazione Clinica della memoria**

Il personale strutturato dell'Università potrà svolgere attività di ricerca presso Fondazione Clinica della Memoria, sulla base delle modalità che seguono.

La Fondazione Clinica della Memoria ed il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino, attraverso call pubbliche che indicheranno i criteri della selezione, individueranno, su base valutativa, i ricercatori dotati delle competenze di interesse per Fondazione Clinica della Memoria, e formulerà la proposta di affiliazione al Direttore del Dipartimento di appartenenza. Il Direttore deciderà sulla proposta, sentito il Rettore.

In ogni caso il personale docente coinvolto nelle attività presso la Fondazione Clinica della Memoria dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi e gli impegni didattici, scientifici e/o organizzativi nei confronti dell'Università ai sensi dell'art. 6 commi 10e 12 della legge 240/2010, dello Statuto di Ateneo e dei regolamenti attuativi dello stesso.

Il personale tecnico-scientifico e il personale non strutturato (assegnisti, dottorandi, borsisti, collaboratori a contratto, ecc.) dell'Università potranno svolgere attività di ricerca presso la Fondazione Clinica della Memoria, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento di riferimento.

Il personale dell'Università affiliato a Fondazione Clinica della Memoria, e individuato con le procedure di cui ai commi precedenti, sarà inserito in un apposito elenco che riporterà altresì la tipologia di inquadramento presso l'Università, il regime di impegno a tempo pieno/definito, se applicabile, e sarà aggiornato annualmente dalle Parti mediante scambio di lettere. (si veda ALLEGATO 1) .

I costi del summenzionato personale rimangono a carico dell'Università e la partecipazione alle attività rappresenta il contributo dell'Università a Fondazione Clinica della Memoria.

## **Art. 6 - Finanziamento di posizioni di docenza e di altre attività didattiche.**

Le Parti manifestano l'interesse all'attivazione di posizioni di professori associati, ordinari, ricercatori a tempo determinato presso l'Università di Torino sulla base di finanziamenti o di cofinanziamenti della Fondazione. A tal fine, per il finanziamento di bandi di concorso per posizioni di docenza da parte della Fondazione, saranno stipulati specifici atti aggiuntivi alla presente convenzione con cui saranno definiti il finanziamento o il cofinanziamento, la durata dello stesso, la connessa fideiussione ed ogni altro elemento utile all'avvio dell'operazione.

Le Parti, nel quadro di strategie di incentivazione volte all'attrazione ed al mantenimento di personale docente presso l'Università di Torino, potranno altresì stipulare accordi, aggiuntivi alla presente



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

convenzione, ai sensi dell'art. 1. comma 13 della L.230/2005, con oneri finanziari posti a carico della Fondazione.

Le Parti convengono inoltre sull'opportunità di stipulare, sulla base di finanziamenti della Fondazione, contratti di insegnamento ai sensi della normativa vigente.

A tal fine saranno stipulati specifici atti aggiuntivi alla presente convenzione, per il finanziamento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della L.240/2010.

## **Art. 7 - Attività del personale dell'Università presso la Fondazione Clinica della Memoria**

Il personale dell'Università che opererà presso Fondazione Clinica della Memoria sarà integrato nelle linee di ricerca e nei progetti della Fondazione Clinica della Memoria secondo l'organizzazione di quest'ultimo e potrà svolgere tutte le attività con la stessa libertà che avrebbe goduto all'interno dell'Ateneo, a parità di trattamento.

Le attività di ricerca di detto personale non costituiscono oggetto di un compenso specifico, fatto salvo quanto stabilito dal art.8 del regolamento dell'Università in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti (DR n.5552del19/09/2013). Fondazione Clinica della Memoria potrà prevedere a favore del personale che opera presso di loro, un fondo per il rimborso spese.

Il personale di ricerca dell'Università, che opera presso Clinica della Memoria, potrà beneficiare di tutte le forme di incentivazione ad personam che potranno derivare ai professori e ricercatori dell'Università a seguito dell'istituzione del fondo di Ateneo a ciò destinato previsto dall'art.9 della legge 240/2010.

A richiesta, la Clinica della Memoria comunica all'Università il consuntivo dei progetti che coinvolgono il personale dell'Università, indicando anche il ruolo svolto.

Il personale dell'Università, che opera presso Clinica della Memoria, dovrà indicare la doppia affiliazione Università degli Studi di Torino - Clinica della Memoria, nelle proprie pubblicazioni.

La partecipazione del personale dell'Università alle attività assistenziali inerenti alle attività di ricerca sarà oggetto di specifica convenzione tra le parti interessate.

## **Art. 8 - Partecipazione ai progetti di ricerca.**

I progetti di ricerca comuni verranno svolti nell'ambito del progetto scientifico comune presente in ALLEGATO 2. Con riferimento al coinvolgimento di personale dell'Università nell'ambito di progetti di ricerca e programmi di finanziamento nazionali e internazionali promossi da organismi pubblici e privati si osserveranno le regole che seguono:

Di norma, quando il Principal Investigator appartenga ai ruoli dell'Università, il progetto sarà presentato da quest'ultima.

In caso di netta maggioranza dell'apporto della Clinica della Memoria in termini di personale e di attrezzature, il progetto potrà essere presentato dalla Fondazione Clinica della Memoria previa autorizzazione del Rettore, da rilasciarsi entro 45 giorni sulla base di motivata richiesta da parte del Principal Investigator. In tali casi la Clinica della Memoria si impegna a comunicare all'Ateneo, previa deliberazione del rispettivo organo competente, entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ammontare dei finanziamenti ottenuti o dei contratti conseguiti con l'indicazione del PI.



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

Nei casi in cui il progetto sia presentato da Clinica della Memoria, e partecipi al progetto personale dell'Università, eventuali incentivi per la ricerca, riconosciuti al personale universitario, dovranno essere erogati nel rispetto dei regolamenti dell'Università.

In ogni caso l'Istituzione che ha presentato il progetto favorirà la partecipazione dell'altra Parte in qualità di partner o di "terza Parte" conformemente alle regole di partecipazione e rendicontazione stabilite dall'Ente finanziatore.

La gestione dei progetti finanziati spetta alla Parte che ha proposto il progetto stesso.

## **Art. 9 - Attività didattica di terzo livello avanzato**

I Dipartimenti cui afferiscono i docenti e ricercatori universitari di cui all'Allegato 1 possono proporre attività didattiche professionalizzanti, quali dottorati e master, nel campo delle neuroscienze in partnership con Clinica della Memoria. Le iniziative didattiche sopra indicate saranno oggetto di accordi specifici sanciti per iscritto fra le Parti e in accordo con le strutture didattiche coinvolte e i regolamenti di UniTO. L'impianto generale dell'attività didattica di cui sopra sarà sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di UniTO, secondo le rispettive competenze.

Il personale di Clinica della Memoria partecipa all'attività didattica nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture di UniTO.

## **Art. 10 - Responsabilità delle Parti.**

La Fondazione Clinica della Memoria o l'ente gestore, ciascuno per la propria competenza, a integrazione della polizza per la Responsabilità Civile già esistente presso l'Università, si impegnano ad attivare una ulteriore a copertura dei danni eventualmente non ricompresi nella predetta polizza e cagionati da qualsiasi evento dannoso occorso a terzi.

La Fondazione Clinica della Memoria o l'ente gestore, ciascuno per la propria competenza, si impegnano, altresì, ad estendere la garanzia alla copertura Responsabilità Civile per danni cagionati involontariamente a terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del personale dell'Università.

## **Art. 11- Assicurazioni infortuni.**

L'Università attesta che i propri dipendenti sono coperti da assicurazione infortuni INAIL ai sensi degli artt. 1, 4 e 127 del T. Un. 1124/1965.

## **Art. 12 - Sicurezza sul lavoro.**

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di Clinica della Memoria sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

La Fondazione Clinica della Memoria o l'ente gestore, ciascuno per la propria competenza, garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si stabilisce che la Fondazione Clinica della Memoria o l'Ente gestore, ciascuno per la propria competenza, assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi.

Allo stesso modo e reciprocamente l'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Fondazione Clinica della Memoria o dell'Ente Gestore ospitato nei locali dell'Ateneo.

Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma I, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

Il personale di Fondazione, dell'Ente Gestore e dell'Università si atterrà alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza vigenti nel contesto presso il quale si troverà ad operare.

Qualora il personale di Fondazione Clinica della Memoria, dell'Ente Gestore e dell'Università, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze alla valutazione del nuovo rischio e alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

La sorveglianza sanitaria del personale di Fondazione Clinica della Memoria, dell'Ente Gestore e dell'Università sarà assicurata dai medici competenti nominati dai rispettivi datori di lavoro. Qualora sia previsto l'impiego di radiazioni ionizzanti, gli obblighi di cui al D.lgs. 230/1995 e ss. mm. ii. saranno assolti dalla Parte presso cui tale attività è posta in essere. Resta inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici e le figure competenti.

Costi relativi all'affidamento di incarichi professionali e alla sorveglianza sanitaria e/o medica prevista dalla già citata normativa sono a carico del soggetto individuato come datore di lavoro di ciascuna Parte.

## **Art. 13 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.**

Le Parti convengono che le invenzioni brevettabili ed il know-how generato nello svolgimento delle attività di ricerca svolte in collaborazione tra le Parti, ovvero nell'ambito di qualsivoglia ricerca avviata congiuntamente dalle stesse e coinvolgente il personale indicato nell'elenco di cui all'art. 3, (d'ora in poi Proprietà Intellettuale) si presumono, fino a prova contraria, ottenuti con pari apporto



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

delle Parti e pertanto oggetto di contitolarità paritetica. Questa regola non trova applicazione qualora lo svolgimento di una specifica attività di ricerca congiunta sia preceduta dalla stipulazione di un accordo che disciplini diversamente la materia.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che, salvo diverso e successivo accordo:

- a) i costi di deposito e mantenimento delle domande di brevetto e dei brevetti concessi saranno ripartiti tra le Parti in relazione alle quote di titolarità;
- b) i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle invenzioni e dei relativi brevetti, al netto dei costi, saranno ripartiti tra l'Università e la Fondazione Clinica della Memoria in relazione alle quote di titolarità;
- c) le Parti si impegnano a coordinare le procedure di brevettazione previste dai rispettivi regolamenti interni, comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti. In ogni caso, le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto e comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione delle invenzioni prodotte;
- d) qualora venga generata Proprietà Intellettuale brevettabile, sarà individuata la Parte a cui affidare il coordinamento e la gestione operativa delle procedure di brevettazione, nonché il mandato a rappresentare l'altra nelle azioni di valorizzazione, fatta salva la necessità del preventivo accordo tra le Parti sui principali aspetti della strategia brevettuale, sulle decisioni relative alla stipula e all'esecuzione di licenze/cessione di brevetti a terzi.

Ciascuna Parte si impegna a distribuire gli eventuali compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento e/o lo sfruttamento economico della Proprietà Intellettuale e di qualunque brevetto, in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti o da altri accordi pattuiti connessi ciascuna Parte terrà indenne le altre da eventuali pretese dei propri inventori per la corresponsione dei suddetti compensi.

## **Art.14 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati.**

I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito della presente convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora Fondazione Clinica della Memoria sia titolare ovvero contitolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, gli stessi si impegnano a concedere all'Università a titolo gratuito il diritto di utilizzare le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi i tempi necessari per il deposito del brevetto.

## **Art. 15 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti.**

Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il marchio dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi alla presente convenzione.

Qualora ricorrano scopi di tipo pubblicitario, e al fine di determinare eventuali reciproci corrispettivi, la Parte che intenda fare uso del nome e del marchio dell'altra Parte sarà tenuta ad acquisirne preventivamente il consenso.



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

## **Art. 16 - Riservatezza.**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri ricercatori e/o con terze Parti coinvolte nelle attività:

a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

## **Art. 17 - Trattamento dei dati personali.**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o Codice Etico, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004, in attuazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del D.Lgs. 679/2016 sul trattamento dei dati personali e si impegnano a non farne alcun altro uso. Ciascuna Parte si impegna a trattare, in qualità di Titolare autonomo, i dati dell'altra Parte o dati di terzi comunicatigli dall'altra Parte o che abbia acquisito o di cui sia venuta a conoscenza nel corso delle attività di cui al presente accordo nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. 196/2003 ss. mm. ii. e al Regolamento UE 2016/679. Ciascuna Parte garantisce espressamente il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa sopra citata, in riferimento a tutti i dati personali, anche di terzi, che dovesse comunicare all'altra Parte in esecuzione e/o comunque nel corso della presente convenzione e di rispettare ogni connesso adempimento di legge. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti attestano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, in virtù degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti in relazione allo stesso, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati. Ciascuna Parte per quanto di propria spettanza si impegna a tenere manlevata e indenne l'altra parte da qualsiasi pretesa, spesa, onere e/o danno, diretto e/o indiretto, che conseguano a proprie inadempienze degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo.

## **Art.18 - Controversie.**



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente, tramite Collegio Arbitrale, qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

## **Art. 19 - Registrazione e spese.**

La presente convenzione é soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 n..131. Le spese relative al bollo e quelle, eventuali, di registrazione sono a carico della Fondazione Clinica della Memoria

Torino,

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Il Presidente della Fondazione San Secondo per l'Alzheimer Onlus

Il Direttore generale della Cooperativa Sociale Sanitalia Service di Torino.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE

**ALLEGATO I – PERSONALE UNIVERSITARIO 2021**

Personale strutturato

Prof. Innocenzo RAINERO, Professore Ordinario di Neurologia a tempo pieno

Personale non strutturato

Dr.ssa Silvia BOSCHI, neurobiologa, Assegnista di Ricerca Universitaria

Dr.ssa Marcella CAGLIO, neuropsicologa, Assegnista di Ricerca Universitaria

Dr.ssa Milena ZUCCA, neuropsicologa, Assegnista di Ricerca Universitaria

Dr.ssa Aurora CERMELLI, neuropsicologa, Dottoranda in Neuroscienze

Dr. Fausto ROVETA, Specializzando in Neurologia

Dr. Andrea MARCINNO', Specializzando in Neurologia

Dr.ssa Erica GALLO, Specializzanda in Neurologia

Dr. Alberto GRASSINI, Specializzando in Neurologia



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

## **DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

### **ALLEGATO II – PROGETTO SCIENTIFICO**

Nelle fasi iniziali, l'attività di ricerca del Progetto Clinica della Memoria si integrerà con le ricerche sulla malattia di Alzheimer e demenze correlate attualmente già in corso presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino. Successivamente verranno sviluppati progetti di ricerca autonomi in cui potranno essere coinvolti ricercatori afferenti ai diversi Dipartimenti dell'Università di Torino. Inoltre, la Clinica della Memoria verrà inserita nei diversi network di ricerca nazionali e internazionali nell'ambito di collaborazioni già attive.

Per il primo anno di attività sono stati previsti tre progetti principali.

#### **A. Genetica della malattia di Alzheimer e delle altre demenze: Registro Regionale.**

La malattia di Alzheimer e le demenze correlate sono caratterizzate, dal punto di vista eziologico, dalla presenza di numerosi fattori di rischio genetico. Tali fattori possono fornire indicazioni di rilievo per la diagnosi precoce e lo studio di nuove terapie. In collaborazione con la Genetica Medica dell'Università di Torino è in corso la standardizzazione di un pannello di geni per la diagnosi delle demenze. I pazienti con familiarità positiva evidenziati nei diversi Centri per i Disturbi Comportamentali e le Demenze (CDCD) presenti sul territorio piemontese verranno studiati e, dopo ricostruzione del pedigree, i campioni degli affetti e dei soggetti a rischio di malattia, verranno conservati. Si costituirà, pertanto, un Registro Piemontese dei pazienti e dei soggetti a rischio per demenza che potrà essere utilizzato per la sperimentazione di nuovi farmaci disease-modifying.

#### **B. Intelligenza artificiale (AI) e malattia di Alzheimer.**

La malattia di Alzheimer è una malattia complessa, dovuta all'interazione tra fattori di rischio genetico e numerosi fattori di rischio ambientale. L'utilizzo degli algoritmi di AI può fornire indicazioni del tutto innovative per la diagnosi ed il trattamento della malattia. Si provvederà alla raccolta dei dati clinici, genetici, biochimici e di neuroimaging dei pazienti afferenti ai diversi CDCD della Regione Piemonte.

I dati raccolti verranno sottoposti ad analisi con algoritmi di Intelligenza Artificiale per delineare profili di rischio per lo sviluppo della malattia e per programmare strategie di prevenzione personalizzate.

#### **C. Valutazione degli effetti cognitivi e comportamentali a lungo termine della pandemia da COVID-19.**

Diversi studi condotti nel corso della recente pandemia COVID-19 hanno ipotizzato che, in analogia ad altre epidemia virali occorse nello scorso secolo, possano esservi conseguenze a lungo termine a livello cerebrale dell'infezione virale. Sono stati segnalati alcuni casi di deficit cognitivo, anche in soggetti giovani ("brain fog"), insorti dopo contagio da virus SARS-Cov-2. I pazienti che hanno contratto



# ***UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO***

**DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE**

l'infezione verranno sottoposti a periodici controlli delle funzioni cognitive, sia con test neuropsicologici che con neuroimaging, per valutare i potenziali effetti a lungo termine della pregressa infezione.

Successivamente potranno essere sviluppati altri progetti, anche di rete, quali:

- Valutazione delle problematiche del caregiver di paziente con demenza
- Valutazione degli effetti dei deficit neurosensoriali (vista, udito, gusto e olfatto) nello sviluppo dei deficit cognitivi
- Strategie di prevenzione della malattia di Alzheimer e delle demenze correlate